



CITTÀ METROPOLITANA DI VENEZIA

SEGRETARIO GENERALE

Determinazione N. 3686 / 2015

Responsabile del procedimento: NEN STEFANO

Oggetto: ADESIONE, IN ATTUAZIONE DEL VIGENTE PIANO DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE, AL “PROTOCOLLO DI LEGALITA’ PER LA PREVENZIONE DEI TENTATIVI DI INFILTRAZIONE DELLA CRIMINALITA’ ORGANIZZA NEL SETTORE DEI CONTRATTI PUBBLICI DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE”

Il dirigente

Visto l’art. 1 della legge 7 aprile 2014, n. 56 che:

-al comma 16, tra l’altro, stabilisce che le città metropolitane, subentrando alle province omonime, ne esercitano le funzioni;

-al comma 50 stabilisce che alle città metropolitane si applicano, per quanto compatibili, le disposizioni in materia di comuni di cui al testo unico (d.lgs 18 agosto 2000, n. 267) nonché le norme di cui all’art. 4 della legge 5 giugno 2003, n. 131;

considerato che l’art. 23, comma 1-bis, introdotto dalla legge 11 agosto 2014, n. 114, di conversione del d.l. 24 giugno 2014 n. 90, ha stabilito che la città metropolitana di Venezia subentra alla provincia omonima, con gli effetti successivi di cui all’articolo 1, comma 16, della legge 7 aprile 2014, n. 56, dalla data di insediamento del consiglio metropolitano, avvenuta il 31 agosto 2015;

visti:

- la legge 6 novembre 2012, n. 190, recante “*Disposizioni per la prevenzione e repressione della corruzione e dell’illegalità nella pubblica amministrazione*” che impone anche agli enti locali territoriali di porre in essere la propria attività istituzionale con modalità tali affinché siano sempre assicurate azioni di controllo, di prevenzione e di contrasto della corruzione e dell’illegalità nella pubblica amministrazione;

- l’art. 1, comma 7 della succitata legge 190/2012 che fa obbligo all’organo di indirizzo politico di individuare nella persona del Segretario generale, salva diversa e motivata determinazione, il responsabile della prevenzione della corruzione;

- il decreto della Presidente della Provincia n. 8 del 28 marzo 2013, con il quale, conformemente alle indicazioni rese dalla CIVIT – A.N.AC. con deliberazione n. 15 del 13 marzo 2013, è stato nominato il R.P.C. di cui al comma 7 dell’art 1 della legge 190 nella persona del Segretario generale;

dato atto che :

- con delibera n.6 del 28.01.2015 del Commissario Prefettizio è stato adottato il Piano triennale di prevenzione della corruzione (P.T.P.C.) 2015-2016-2017, comprensivo della tabella A delle misure di prevenzione;
- al punto b 1) della sezione B della predetta tabella “*Area di rischio: Procedure di scelta del contraente per l’affidamento di lavori, forniture e servizi*” è prescritto il recepimento del documento denominato “*Protocollo di legalità*” promosso dal Ministro dell’Interno sin dal giugno 2010, per impegnare le stazioni appaltanti ad effettuare le ulteriori verifiche in settori di attività che si pongono a valle dell’aggiudicazione della gara;

premesse che:

- a Venezia, in data 9 gennaio 2012, alla presenza del Ministro dell’Interno, veniva sottoscritto tra Regione Veneto, Associazione dei Comuni del Veneto (ANCI Veneto), l’Unione Regionale delle Province del Veneto (URPV) e gli Uffici Territoriali del Governo del Veneto il *Protocollo di Legalità ai fini della prevenzione dei tentativi d’infiltrazione della criminalità organizzata nel settore dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture*, avente durata di due anni dalla data della stipula;
- essendo venuto a scadere il sopracitato Protocollo di Legalità, le predette Autorità hanno sottoscritto in data 23.07 2014, un nuovo analogo documento, avente validità triennale (23.07 2014 - 23.07 2017), che ripropone i contenuti del precedente Protocollo con i necessari aggiornamenti ed integrazioni;
- ulteriori disposizioni di prevenzione della corruzione sono state introdotte dal Protocollo d’Intesa sottoscritto in data 15.07.2014 dal Ministero dell’Interno e dall’Autorità Nazionale Anticorruzione, e che le stesse, per una scrupolosa e uniforme attuazione degli indirizzi di prevenzione dei fenomeni di corruzione, sono state recepite dal successivo Protocollo di Legalità del 07.09.2015;

considerato che:

- il “Protocollo” anzidetto, così come integrato, contempla al suo interno precisi impegni, intesi, tra l’altro, a:
 - i) inserire negli atti di gara e nei capitolati d’appalto clausole e condizioni per incrementare la sicurezza degli appalti rispetto ai rischi di infiltrazione della criminalità organizzata e la trasparenza delle relative procedure;
 - ii) acquisire, da parte della stazione Appaltante, per il successivo inoltro alla Prefettura, i dati anagrafici delle ditte appaltatrici, il loro codice fiscale, la matricola INPS, il codice cliente e la posizione assicurativa territoriale INAIL, la documentazione che attesti la loro regolarità contributiva nonché, nella fase dell’esecuzione, la documentazione che certifichi la regolarità dei loro versamenti delle ritenute fiscali sui redditi da lavoro dipendente e dell’IVA dovuta dal subappaltatore;
 - iii) prevedere contrattualmente l’obbligo per l’appaltatore, ad inizio lavori, di comunicare alla stazione appaltante, per il successivo inoltro alla Prefettura, l’elenco delle imprese che intende coinvolgere nel procedimento di realizzazione dell’opera pubblica con riferimento ai subappalti, nonché ai subcontratti che rientrano nei settori ritenuti “sensibili” (trasporto di materiali a discarica, trasporto e smaltimento di rifiuti, forniture e trasporto di inerti, calcestruzzo, ferro, ecc., noli a freddo di macchinari, forniture con posa in opera e noli a caldo, contratti di autotrasporto e di guardiania di cantiere, servizi di logistica e altri servizi connessi alla gestione del cantiere). L’appaltatore sarà tenuto altresì a comunicare alla stazione appaltante le successive variazioni al precitato elenco;
 - iv) introdurre apposite clausole, da inserire anche nei subappalti, nei subcontratti, nonché nei contratti a valle stipulati dai subcontraenti, che contemplino la risoluzione automatica del vincolo contrattuale a seguito dell’esito interdittivo delle informative antimafia con applicazione di una penale a titolo di liquidazione forfettaria dei danni nella misura del 10% del valore del contratto;
 - v) introdurre nel contratto l’obbligo per l’appaltatore e i subappaltatori di riferire alla stazione appaltante in merito ad eventuali richieste di denaro od offerte di protezione, fermo restando l’obbligo di denuncia all’Autorità giudiziaria. La mancata comunicazione dei tentativi di pressione criminale da parte dell’impresa appaltatrice porterà alla risoluzione del contratto ovvero alla revoca immediata dell’autorizzazione al subcontratto;
 - vi) vietare alle imprese aggiudicatrici di subappaltare o sub affidare ad imprese che hanno partecipato alla medesima gara;
 - vii) obbligare l’appaltatore a nominare la figura del Referente di cantiere, con il compito di tenere costantemente aggiornato un rapporto di cantiere contenente l’elenco nominativo del personale e dei mezzi a qualunque titolo presenti in cantiere;
 - viii) consentire un’efficace applicazione della normativa in materia di tracciabilità dei flussi finanziari, per permettere la ricostruzione dei pagamenti derivanti dal corrispettivo dell’appalto, intercettandone gli utilizzi da parte della criminalità organizzata (art. 3 L. 13 agosto 2010, n. 136, recante “*Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia*”);

viii) introdurre, nella parte relativa alle dichiarazioni sostitutive legate al disciplinare di gara da rendere da parte del concorrente, specifica dichiarazione con la quale ci si impegna, previa risoluzione del contratto, a comunicare tempestivamente tentativi di concussione;

ix) prevedere una clausola risolutiva espressa che obbliga l'Amministrazione a risolvere di diritto il contratto ogni qualvolta nei confronti dell'imprenditore o dei componenti la compagine sociale, o dei dirigenti dell'impresa, sia stata disposta una misura cautelare o sia intervenuto il rinvio a giudizio per taluno dei delitti contro la Pubblica Amministrazione di cui al libro II titolo II del Codice Penale;

ricordato che la Corte di Giustizia UE, con la sentenza del 22.10.2015 nella causa C-425/14, ha chiarito che la questa ulteriore disciplina dei protocolli di legalità, introdotta nell'ordinamento giuridico italiano per prevenire e contrastare il pernicioso fenomeno delle infiltrazioni della criminalità organizzata, è legittima poiché *"...l'accettazione di tale protocollo di legalità appare idonea a rafforzare la parità di trattamento e la trasparenza nell'aggiudicazione di appalti. Tuttavia, conformemente al principio di proporzionalità, ... una siffatta misura non deve eccedere quanto necessario per raggiungere l'obiettivo perseguito"* e a tal fine elenca alcune situazioni i cui contenuti prescrittivi vanno attentamente calibrati affinché non si vada al di là di quanto necessario a prevenire comportamenti collusivi;

ritenuto di procedere all'adesione al Protocollo in questione in quanto rientra tra le misure previste dal vigente piano di prevenzione della corruzione della Provincia di Venezia, approvato con deliberazione della G.P. n. 6 del 28.01.2015;

dato atto che il presente provvedimento non comporta oneri economici;

determina

- 1 di disporre il recepimento, in attuazione della corrispondente misura del vigente piano di prevenzione della corruzione della città metropolitana di Venezia, del *"Protocollo di Legalità per la prevenzione dei tentativi di infiltrazione della criminalità organizzata nel settore dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture"*, sottoscritto in Venezia in data 23 luglio 2014, e successivamente integrato in data 07.09.2015 tra Regione Veneto, Associazione dei Comuni del Veneto (ANCI Veneto), l'Unione Regionale delle Province del Veneto (URPV) e gli Uffici Territoriali del Governo del Veneto, che si unisce alla presente determinazione quale sua parte integrante e sostanziale;
- 2 di precisare che, nel dar corso agli adempimenti conseguenti all'adozione del predetto Protocollo di legalità, gli uffici devono porre in essere la propria attività in osservanza del principio di proporzionalità, come stabilito dalla Corte di Giustizia UE, con la sentenza del 22.10.2015 nella causa C-425/14, citata nelle premesse;
- 3 di inviare al personale con incarichi di dirigenza, di posizioni organizzative e di alta professionalità copia del Protocollo di legalità in oggetto, unitamente a copia della predetta Sentenza della Corte dell'Unione Europea del 22 ottobre 2015, per la loro immediata applicazione e con obbligo di accertarsi che le stesse vengano osservate dai responsabili di procedimento.

Si attesta, ai sensi dell'art. 147-bis, comma 1, del d.lgs n. 267/2000, la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa relativa al presente provvedimento

IL DIRIGENTE
STEFANO NEN

atto firmato digitalmente